

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

– Sede di Roma –

(Sez. I-quater – r.g. 5714/2021 – u.p. 12/04/2022)

SUNTO DEL RICORSO

della società **Fratelli Marzi S.r.l.** (avv. Jacopo Sanalitro)

contro

– l’**Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa – INVITALIA S.p.a.** (avv. ti prof. Vincenzo Fortunato e Giuseppe Sapienza)

– la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per l’Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto dell’Emergenza Epidemiologica COVID-19** (Avvocatura Generale dello Stato)

e nei confronti, quale controinteressata

– della società **H.S. Hospital Service S.p.a.** (non costituita)

per l’annullamento

– del provvedimento INVITALIA prot. n. 0062051 del 18/03/2021 recante il rigetto della domanda di contribuzione CIT 0000669 presentata dalla Fratelli Marzi S.r.l. ai sensi dell’art. 5 d.l. 17/03/2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, conv. con mod. l. n. 27/2020 nonché, per quanto occorrer possa, del relativo preavviso di rigetto del 07/01/2021;

– della Nota Metodologica di Valutazione dei Programmi di Investimento redatta da INVITALIA “a maggiore esplicitazione di quanto contenuto nell’Ordinanza del Commissario Straordinario”;

– per quanto occorrer possa, della Nota Metodologica di Attuazione dei Programmi ammessi alle agevolazioni redatta da INVITALIA “a maggiore esplicitazione di quanto contenuto nell’Ordinanza del Commissario Straordinario”;

– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.

*** * ***

In adempimento al **decreto presidenziale n. 3374/2021** del TAR Lazio, che ha disposto la **notificazione per pubblici proclami** del ricorso in epigrafe, se ne riassumono i contenuti.

1 – Con ricorso notificato il 17/05/2021 e successivamente depositato il 31/05/2021, la società Fratelli Marzi S.r.l. ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, che hanno determinato il rigetto della domanda di contribuzione CIT 0000669 presentata ai sensi dell'art. 5 d.l. 17/03/2020, n. 18, c.d. "*Cura Italia*", conv. con mod. l. n. 27/2020.

Avverso tali provvedimenti sono state spiegate le seguenti censure:

I MOTIVO – Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.l. 17/03/2020, n. 18 conv. con mod. l. n. 27/2020. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 dell'Ordinanza commissariale n. 4/2020. Illegittimità della Nota Metodologica di Valutazione dei Programmi di Investimento

Il provvedimento di non ammissione a contribuzione e la relativa Nota Metodologica di valutazione dei programmi di INVITALIA sono illegittimi ove escludono l'ammissibilità del contributo per l'acquisto del macchinario tramite leasing, perché introducono un requisito più restrittivo e non previsto né dal decreto-legge Cura Italia, né dall'Ordinanza commissariale attuativa, secondo cui la spesa per macchinari, impianti e attrezzature è ammessa a contribuzione a prescindere dal titolo giuridico che ne giustifica l'acquisto e dal tipo di negozio stipulato.

La Nota Metodologica di INVITALIA (mera circolare, atto amministrativo interno) si pone sotto questo profilo in contrasto con il decreto-legge Cura Italia e l'Ordinanza commissariale, che non contengono alcuna limitazione alle spese necessarie al perseguimento delle finalità dei programmi di investimento, relative ai macchinari, né riferimenti ai titoli di acquisto o tipi di contratto.

II MOTIVO – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.l. 17/03/2020, n. 18 conv. con mod. l. n. 27/2020. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 dell’Ordinanza commissariale n. 4/2020. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta. Contraddittorietà

L’esclusione dell’ammissibilità del contributo per l’acquisto del macchinario tramite leasing è inoltre di per sé ingiustificata e del tutto illogica ed irrazionale. Non sussiste infatti alcuna motivazione che giustifichi l’esclusione del leasing, che è strumento di uso comune per l’acquisizione di macchinari o altre immobilizzazioni dell’impresa. Non si rinvengono giustificazioni per differenziare il leasing dall’acquisto con finanziamento bancario che è invece ammesso da INVITALIA e che consente di avere immediatamente la disponibilità del macchinario per l’avvio della produzione.

III MOTIVO – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.l. 17/03/2020, n. 18 conv. con mod. l. n. 27/2020. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 dell’Ordinanza commissariale n. 4/2020. Violazione del principio del *favor participationis*

L’esclusione dell’ammissibilità del contributo per l’acquisto del macchinario tramite leasing restringe illegittimamente la concorrenza, in contrasto con l’interesse pubblico perseguito dalla disciplina emergenziale e non permette la selezione del progetto più idoneo tra quelli presentati a finanziamento. Ciò si traduce in una violazione del principio del *favor participationis* che, come noto, è applicabile anche alle procedure selettive non concorsuali di erogazione di contributi e/o agevolazioni.

IV MOTIVO – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 07/08/1990, n. 241. Divieto di aggravamento del procedimento. Contraddittorietà interna tra atti del medesimo procedimento. Difetto di istruttoria

Il provvedimento di non ammissione a contribuzione e la relativa nota metodologica di valutazione dei programmi di INVITALIA sono illegittimi ove

escludono l'ammissibilità del contributo per l'acquisto del macchinario con il sistema del leasing, perché ciò è unicamente dipeso dal ritardo subito a causa del primo preavviso di rigetto opposto, rivelatosi infondato.

V MOTIVO – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis l. 07/08/1990, n. 241. Carezza di motivazione

Il provvedimento di non ammissione a contribuzione è illegittimo in quanto nulla aggiunge rispetto al preavviso di rigetto né motiva in ordine alle osservazioni presentate dalla Società, che non sono state adeguatamente controdedotte.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

In via subordinata, è stata avanzata anche istanza di risarcimento del danno, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la società Fratelli Marzi non abbia possibilità di accesso ai fondi stanziati e gestiti da INVITALIA, dovuti in caso di accoglimento del presente gravame.

2 – Pertanto con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l'accoglimento delle seguenti **conclusioni**:

“Si conclude affinché piaccia a questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,

in via principale:

– annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe;
– nonché accertare e dichiarare l'insussistenza dei motivi adottati per il rigetto della domanda di contribuzione CIT 0000669 presentata ai sensi dell'art. 5 d.l. 17/03/2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, conv. con mod. l. n. 27/2020;

– ed al contempo accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti affinché la società Fratelli Marzi S.r.l. possa essere considerata ammessa alla contribuzione richiesta;

in via subordinata:

– condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento del danno pari ad € 207.540,00, nella denegata ipotesi di impossibilità all’accesso ai fondi stanziati ai sensi dell’art. 5 d.l. 17/03/2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, conv. con mod. l. n. 27/2020.

Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso del contributo unificato.

Si chiede inoltre che questo Ecc.mo TAR Voglia disporre la notificazione per pubblici proclami tramite pubblicazione di un sunto del presente ricorso sul sito istituzionale di INVITALIA, analogamente a quanto già disposto per i ricorsi pendenti al r.g. nn. 3909/2020; 4407/2020; 4578/2020; 5462/2020; 9554/2020 tutti chiamati all’udienza pubblica del 23/11/2021”.

3 – L’udienza pubblica di discussione del ricorso è stata fissata per il 12/04/2022.

Con ossequio.

Firenze – Roma, 28/10/2021.

(avv. Jacopo Sanalidro)